

**IL CATASTO SPELEOLOGICO DI BASILICATA** è una struttura nata nel 1923 grazie al Professore Franco Anelli all'epoca in cui lo stesso era presidente delle Grotte di Postumia, allora Italiane. Le prime schede catastali scritte in quell'epoca portano impressa l'intestazione "Regio Catasto delle Grotte d'Italia". Successivamente la sede del Catasto delle Grotte della Basilicata è stata spostata a Castellana Grotte, dove continuò il suo lavoro Franco Anelli, direttore delle famose grotte turistiche da lui scoperte. Franco Orofino proseguì l'opera del professor Anelli. Dal 1975, grazie anche alla collaborazione attiva dei soci del sodalizio trecchinese, il numero delle grotte lucane inserito nell'elenco fu incrementato notevolmente. Alle prime 20 grotte se ne aggiunsero altre 100 in pochi anni. Lo stesso Orofino, insieme agli speleologi di Trecchina condusse uno studio sulla costa e sulle grotte della costa Marateota. Ma, come avvenuto per il gruppo trecchinese, quasi contemporaneamente, venne a mancare a tutti gli speleologi della zona l'esperienza e la professionalità di Franco. Circa due anni alla ricerca di un curatore perché nel frattempo a Trecchina si vivevano momenti di pausa dopo la morte di Filippo Marotta. Nell'agosto 1987 una telefonata da Castellana Grotte annunciava agli speleologi di Trecchina che le schede catastali delle Grotte della Basilicata erano a loro disposizione per aprire in terra lucana la sede catastale. Fu festa grande fra gli speleologi trecchinesi, anche se nel cuore di tutti si sentiva la mancanza di coloro che avevano fatto tanto per la speleologia lucana. Arriva così, nell'87, nella sua "sede naturale" una struttura tanto ambita dagli speleologi locali che è di supporto agli speleologi italiani e stranieri che puntualmente giungono in Basilicata per esplorare e studiare gli ambienti carsici superficiali e profondi che caratterizzano molte zone della regione.

**CATASTO GROTT E AREE CARSICHE  
BASILICATA**

**Gruppo Geo-Speleo  
"VALLE DEL NOCE"  
Trecchina**

**APPUNTI**

**DI**

**SPELEOLOGIA LUCANA**

**2**

**Trecchina 1996**

### **Catasto Grotte e Aree Carsiche della Basilicata**

Piazza del Popolo 119/b  
85049 Trecchina (Pz)

### **Gruppo Geo-Speleo "Valle del Noce"**

Piazza del Popolo 10/b  
85049 Trecchina (Pz)

**RECAPITO TELEFONICO 0973-826027**

## **Perchè una legge per la speleologia**

E' questo il contributo che gli speleologi lucani hanno voluto dare affinché anche la nostra "piccola" regione possa avere una legge per la tutela degli ambienti carsici, valorizzazione delle grotte e la regolamentazione della pratica speleologica. La legge proposta, strutturata in 15 articoli, è il frutto di una sintesi di leggi sulla speleologia operanti da anni in altre regioni quali Lazio (legge del 1990), Emilia Romagna (1988), Veneto (1978), Liguria (1990), Abruzzo (1975), Toscana (1984), Umbria (1974), Friuli Venezia Giulia (1966) e così via. Non abbiamo la presunzione di porci al di sopra della classe politica lucana, ma vogliamo, con questa nostra proposta, semplicemente contribuire, da addetti ai lavori, alla elaborazione di regole giuridiche utili alla Basilicata. La nostra è una fra le poche regioni italiane che non dispone di una normativa a tutela delle bellezze del mondo carsico superficiale e profondo, di una legge che valorizzi tali ambienti e che istituisca, come organo riconosciuto dalla Regione, il Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche. Mentre da una parte la cosa presenta le sue negatività (siamo ancora considerati fra le regioni "Cenerentola" della speleologia italiana) dall'altro possiamo ritenerci fortunati in quanto questi ritardi ci hanno dato la possibilità di studiare le altre leggi regionali e nello stesso tempo contattare speleologi che già lavorano nel rispetto delle proprie leggi locali. Con l'aiuto di questi nostri colleghi abbiamo stilato una normativa che sottoponiamo a quanti, in ambito Regionale, vorranno farla propria per portarla in discussione ed eventualmente in approvazione. La speleologia della Basilicata vanta ormai un'esperienza ultraventennale. Ventidue anni di attività non sono pochi e sicuramente i tempi per avere anche una legge regionale che regolamenti tale ricerca scientifica sono ormai maturi. In Basilicata esiste già il Catasto Speleologico, sede distaccata ed operativa in ambito regionale del Catasto Nazionale delle Grotte d'Italia che ha sede presso l'Università di Bologna. I Catasti Regionali, ormai in essere in tutte le regioni Italiane, sono collegati, con l'impiego di comuni personal computer, con la sede nazionale. Una vera e propria banca dati che raccoglie i dati scientifici di circa 30.000 grotte disseminate sull'intero territorio nazionale. Quasi tutte le regioni hanno un Catasto riconosciuto con leggi locali specifiche. Ancora oggi la Basilicata rischia di perdere tale struttura se non esiste una normativa a protezione dei dati in esso inseriti. Regioni limitrofe, munite di apposita normativa regionale potrebbero incorporare, come già successo nel passato, anche il Catasto grotte della Basilicata. In ambito nazionale, per quanto riguarda catasto, valorizzazione delle grotte turistiche, salvaguardia degli ambienti carsici, qualcosa di nuovo è accaduto: le grotte Italiane sono state inserite in INTERNET, consultabile da tutto il mondo. Per il momento la Società Speleologica Italiana vi ha

inserito i dati topografici, scientifici e di rilevamento di quelle grotte, turistiche e non, tutelate da una legge regionale. Per il momento, la Basilicata, in assenza di una legge a tutela delle grotte e degli ambienti carsici, è rimasta fuori da tale giro principalmente per evitare vandalismi e sfruttamento di aree di notevole interesse senza nessuna regolamentazione specifica. Ora, come dicevamo, i tempi sono maturi per fare il grande passo ed entrare, di buon diritto, nell'élite della speleologia nazionale. La legge deve essere il punto di partenza per la regolamentazione anche delle grotte attrezzate per le visite turistiche. Basti pensare alla grotta di Marina di Maratea, una fra le prime grotte italiane aperte al pubblico, a più di trenta anni dalla sua valorizzazione i turisti che hanno potuto ammirare le sue bellezze sono stati veramente pochi. Basti pensare che il parcheggio esistente presso la cavità può contenere solo due automobili. Occorre, perciò, sfruttare meglio queste risorse che potranno apportare benefici agli stessi lucani. La scoperta della grotta "I Vucculi" di Muro Lucano ha sicuramente riempito l'animo di molti abitanti del posto: bellezze naturali, turismo, posti di lavoro possono e devono essere strutturati e regolamentati con una normativa regionale. Per noi la speleologia è un Hobby praticato con professionalità; geologi, biologi, chimici, ingegneri, paleontologi, paleontologi e così via dedicano ore ed ore della propria vita agli studi speleologici nella speranza di poter scoprire mondi nuovi, non per trarne dei benefici economici, ma a volte solamente per fare una pubblicazione scientifica e far conoscere agli altri ciò che si è scoperto. Il nostro hobby ci soddisfa, soddisfa le nostre passioni di ricerca, le nostre esigenze esplorative. Attrezzatura specifica per l'esplorazione, reagenti chimici per lo studio delle acque, attrezzatura topografica per i rilievi sono solo alcuni dei tanti capitoli di spesa che periodicamente affrontiamo utilizzando i nostri risparmi personali. Non siamo qui ad elemosinare contributi, ma a mettere a disposizione i nostri momenti liberi per effettuare quegli studi sul territorio che mai nessuno ha fatto e farebbe mai, data la singolarità ed in parte anche la pericolosità delle esplorazioni speleologiche. La valorizzazione turistica di ambienti ipogei già in essere in molte regioni italiane, grazie anche alle normative regionali esistenti, hanno dato subito i loro frutti, basta ricordare alcuni esempi: Castellana in Puglia, Castelcivita in Campania, Frasassi nelle Marche, Vento in Toscana, Gigante in Friuli, e così via tante altre. Confermiamo l'ulteriore nostra disponibilità per chiarire i principi e gli scopi di questo nostro contributo. Per vent'anni noi "grottisti" abbiamo esplorato il sottosuolo Lucano, rischiando, a volte, anche la vita. Sì, è vero, forse siamo anche un pò matti, ma nello stesso tempo amiamo la natura e chi la rispetta e per tal motivo chiediamo a gran voce una legge regionale che aiuti la nostra attività e nello stesso tempo valorizzi la natura Lucana e la protegga.

**Gli Speleologi Lucani**

# **NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO E DELLE AREE CARSICHE E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA.**

**Contributo degli speleologi lucani per la realizzazione della  
Legge Regionale per la Speleologia.**

## ART. 1

### FINALITA'

La Regione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico-culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici, paleontologici del patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel territorio, promuove le necessarie iniziative volte alla sua conoscenza, conservazione e valorizzazione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto Regionale.

## ART. 2

### DEFINIZIONE DELLE GROTT E DELLE AREE CARICHE

Ai sensi e per gli effetti della presente legge devono intendersi come:

**"GROTTE"** le cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore ai 5 (Cinque) metri lineari;

**"AREE CARICHE"** le zone in cui si riscontrano morfologie e fenomeni carsici superficiali o comunque in cui esista un collegamento fisico, idrogeologico, funzionale con fenomeni carsici ipogei.

## ART. 3

### TUTELA DELLE GROTT E

1. E' vietato distruggere, occludere, danneggiare le grotte.
2. All'interno delle Grotte è vietato inoltre:
  - a) Abbandonare rifiuti solidi o liquidi;
  - b) Alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per interventi strettamente indispensabili per l'esplorazione ed attuati in ogni caso senza l'impiego di esplosivi;

c) Asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici.

3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosità, salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da speleologi appartenenti ad associazioni speleologiche facenti parte dell'Albo Regionale di cui al successivo articolo 9.
4. Lo stesso divieto di accesso è disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti Paleontologici o Paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilità o interesse.
5. I divieti di cui ai punti 3 e 4 possono essere apposti dal Sindaco del Comune in cui è ubicata la grotta pericolosa o da proteggere dopo aver ascoltato il parere della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia di cui al successivo articolo 6.
6. Nei casi in cui il Sindaco ravvede l'urgenza nell'emissione della ordinanza di divieto, questi può emetterla impegnandosi a darne comunicazione al Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata ed alla Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia.
7. Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata può, quando ne riscontra l'opportunità, chiedere la chiusura di una grotta per i motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 3. Il Sindaco provvede quindi ad emettere la relativa ordinanza secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3, o in caso di urgenza, secondo le disposizioni del comma 6 dell'articolo 3.
8. Fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 1089 del 01.06.1939, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnico - Scientifica per la Speleologia e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo per documentati motivi di interesse pubblico e per fini scientifici, di ricerca ed esplorativi. Di tale atto dovrà esserne data comunicazione al Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata.

## ART. 4

### INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI AREE CARSIICHE

1. Il Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
2. Per ciascuna Area Carsica l'elenco dovrà contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilità nonché ogni altra notizia utile.
3. L'elenco dovrà anche contenere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.
4. L'elenco delle Aree Carsiche è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia.
5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aree Carsiche, individuate negli elenchi del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata verranno inserite, con apposita simbologia, nella **Carta delle Grotte e delle Aree Carsiche** della Basilicata provvedendosi, negli anni, ai successivi aggiornamenti.
6. La carta di cui al comma 5 dell'articolo 4 verrà redatta dal Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata.
7. Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata provvederà a riportare sulla Carta di cui al comma 5 dell'articolo 4, le Grotte iscritte nell'elenco catastale regionale.

## ART. 5

### TUTELA DELLE AREE CARSIICHE

1. E' vietato realizzare interventi che alterino l'assetto idro-geo-morfologico delle aree carsiche inserite nella Carta Regionale delle Aree Carsiche redatta secondo le modalità dell'articolo 4.

2. Nelle aree carsiche inserite nella Carta delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata non è consentito effettuare discariche di rifiuti fatta eccezione per le discariche per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4, punto 4.2.3.1 della Deliberazione Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 1982 n. 915 per le quali deve essere comunque garantita l'integrità del complesso idrogeologico interessato.

## ART. 6

### COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER LA SPELEOLOGIA

1. E' istituita una Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia che provvederà ad emettere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione Tecnico - Scientifica per la Speleologia è composta da 9 (nove) membri che rappresentano le Istituzioni nazionali e regionali elencate nel comma successivo.
3. Fanno parte della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleo-logia:
  - A) 3 esperti designati dalla Giunta Regionale, scelti sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo della Basilicata.
  - B) 1 esperto designato dal Rettore dell'Università di Basilicata, scelto sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo della Basilicata.
  - C) 2 esperto designato dal Consiglio Nazionale della Società Speleologica Italiana, scelto sulla base di documentate esperienze e titoli scientifici in speleologia e carsismo della Basilicata.
  - D) 1 rappresentante della sede regionale di Basilicata della Società Speleologica Italiana.
  - E) 1 rappresentante dei Gruppi Speleologici iscritti nell'Albo Regionale di cui al successivo articolo 9.
  - F) Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata.

4. I componenti di cui al primo comma sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. I componenti della Commissione Tecnico - Scientifica per la Speleologia rimangono in carica 3 anni dalla data della loro nomina e possono essere riconfermati anche più volte.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i vari organi di cui ai punti precedenti, su invito del Presidente della Giunta Regionale, provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti dandone comunicazione scritta al Presidente stesso
7. Entro il mese successivo alla nomina di tutti i membri, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alla convocazione della prima riunione della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia presso la sede che egli riterrà più opportuna.

## **ART. 7**

### **REGOLAMENTAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER LA SPELEOLOGIA**

1. La Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia è presieduta dal Presidente.
2. Nel corso della prima assemblea di ciascuno triennio di carica i componenti della Commissione Tecnico-Scientifica provvederanno alla elezione e nomina del Presidente dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.
3. I compiti del Presidente sono:
  - a - Convocare le assemblee
  - b - Presiedere alle Assemblee
  - c - Tenere i contatti con le Pubbliche Amministrazioni, i Gruppi Speleologici iscritti all'Albo Regionale, i Gestori di Grotte Turistiche, e tutti quegli organi interessati per qualsiasi motivo alla speleologia della Basilicata.
4. Nel corso della prima assemblea di ogni triennio di carica i componenti della Commissione Tecnico-Scientifica provvederanno alla elezione e nomina del Segretario della Commissione.

5. Il segretario della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia fungerà da coordinatore fra i componenti della commissione stessa provvedendo, inoltre, alla gestione del protocollo corrispondenza, alla tenuta e registrazione della contabilità della commissione stessa, alla conservazione degli atti dell'assemblea negli archivi della commissione.
6. La Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia si riunirà almeno due volte all'anno, con intervalli semestrali per ottemperare a quanto richiesto dalla presente legge.
7. In presenza di particolari situazioni che rendono urgente il parere della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia, il Presidente può convocare l'assemblea anche prima della scadenza semestrale.
8. Nel corso del primo anno di vita della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia i membri provvederanno a redigere ed approvare un regolamento interno. Tale regolamento verrà inviato al Presidente della Giunta Regionale ed alla sede regionale del Catasto delle Grotte delle Aree Carsiche della Basilicata. Il suddetto regolamento interno dovrà essere approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Commissione. Il regolamento non potrà essere modificato per almeno un quinquennio dalla data dell'approvazione.

## **ART. 8**

### **CATASTO DELLE GROTT E DELLE AREE CARSICHE**

1. Il Catasto delle Grotte e delle Aree carsiche della Basilicata è costituito da:
  - a L'elenco delle Grotte della Regione. Per ciascuna Grotta devono essere indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile.
  - b L'elenco delle principali Aree Carsiche di cui all'articolo 4
2. Il Catasto delle grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata ha lo scopo di raccogliere i dati che determinano l'estensione accessibi-

- le delle cavità naturali, precisandone la posizione topografica e consentendone l'identificazione.
3. La gestione del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata è affidata alla sede regionale per la Basilicata del Catasto delle Grotte d'Italia della Società Speleologica Italiana.
  4. Il Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata è di proprietà della sede regionale della Società Speleologica Italiana, fermo restando la disponibilità dei dati pubblicati alla libera consultazione.
  5. Ciascuna grotta verrà contrassegnata da un numero progressivo unitamente alla lettera B che identifica la regione Basilicata. Lettera e numero costituiscono la sigla catastale della cavità. I numeri catastali vengono assegnati dal Curatore-Responsabile.
  6. Il catasto è di dominio pubblico. La proprietà letteraria di qualsiasi dato o documento è di chi legittimamente li fornisce.  
Coloro che consultano il Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata sono tenuti, in caso di pubblicazione dei dati a scopo di studio o in caso di qualsiasi altro utilizzo, a citare la fonte dei dati stessi. Alcuni dati possono essere temporaneamente tenuti segreti su richiesta dell'autore, persona o gruppo, a fini di tutela della cavità. La localizzazione di cavità di particolare interesse per le concrezioni in esse contenute devono essere tenute segrete. In ogni caso il numero di queste cavità deve essere limitato e la decisione di tenere segreti i dati di posizione topografica deve essere ratificata dalla Commissione Catasto delle Grotte d'Italia della Società Speleologica Italiana e comunicata per conoscenza alla Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia della Basilicata. Una volta che la grotta è stata adeguatamente protetta da apposite cancellate su disposizione del Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata, potrà essere pubblicizzata la sua presenza.
  7. Per essere nominato Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata bisogna essere in possesso dei seguenti titoli:
    - a - Avere una conoscenza generale della Basilicata (Geografia, Geologia, ecc.), e dei suoi fenomeni carsici.
    - b - Conoscere la storia della Speleologia e la Bibliografia Speleologica essenziale della Basilicata
    - c - Avere una adeguata preparazione di topografia e carsismo.
    - d - Svolgere attività speleologica e scientifica, in senso lato, in Basilicata
    - e - Avere pratica e conoscenza del programma per computer ad uso del Catasto Speleologico Nazionale per l'inserimento dei dati catastali delle Grotte Italiane.
  8. Il curatore responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata deve:
    - a - Assegnare le sigle catastali e completare le schede di identificazione e catalogazione delle cavità secondo le indicazioni dettate dal Comitato Catasto Nazionale della Società Speleologica Italiana.
    - b - Tenere un archivio dei dati di ogni cavità comprendente almeno descrizione, itinerario e bibliografia.
    - c - Tenere costantemente aggiornato il Catasto secondo tutte le variazioni possibili (Esempio: nuova edizione cartografia I.G.M. , frane di ingressi, scomparsa di cavità per crolli naturali o distruzioni, scoperta di rami nuovi, ecc.) recandosi se necessario sul posto per eventuale verifica.
    - d - Tenere contatti con tutti i Gruppi della regione in modo da ottenere costantemente l'aggiornamento dei dati catastali.
    - e - Per ottemperare ai suoi compiti egli può avvalersi dell'aiuto di collaboratori i cui nomi vanno comunicati alla Commissione Nazionale Catasto della Società Speleologica Italiana, alla Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia della Basilicata, il Presidente della Giunta Regionale.
    - f - I collaboratori del Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata potranno fare le veci del Curatore-Responsabile per quanto specificato nella presente legge solo ed esclusivamente con apposita e specifica delega del Curatore-Responsabile. La delega deve essere limitata nel tempo e tale limitazione andrà precisata sulla delega stessa.
  9. Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata è di diritto membro della Commissione

Tecnico -Scientifica per la Speleologia come già specificato nell'articolo 6 della presente legge.

10. E' Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata colui che rappresenta la Basilicata nella Commissione Nazionale Catasto Speleologico della Società Speleologica Italiana.
11. Sarà compito del Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata prendere contatti con le Amministrazioni Comunali per stilare con i relativi uffici tecnici un elenco delle cavità naturali conosciute. A tal uopo è fatto obbligo agli uffici tecnici comunali collaborare con la sede regionale del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata per redigere elenchi delle cavità conosciute e fornire notizie in merito a fenomeni carsici esistenti nell'ambito del territorio comunale di loro competenza.
12. Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal regolamento nazionale dalla Commissione Nazionale Catasto delle Grotte d'Italia della Società Speleologica Italiana.
13. Il Curatore-Responsabile del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata potrà, in attuazione del 7° comma dell'art. 3 della presente legge, chiedere al Sindaco la chiusura di cavità pericolose o di notevole interesse.
14. Alla fine di ogni anno solare il curatore del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata redige un verbale dell'attività svolta dalla sede catastale regionale e ne invia copia al Presidente della Giunta ed alla Commissione Tecnico-Scientifica. Copia della relazione viene inviata per conoscenza alla Commissione Catasto della Società Speleologica Italiana.
15. La sede operativa è posta nel luogo che la Sede Regionale della Società Speleologica Italiana riterrà più opportuno preferendo località il cui territorio è caratterizzato da marcati fenomeni carsici e nei quali la presenza delle grotte è validamente provata.
16. Per la formazione e l'aggiornamento del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata nonché per le attività scientifiche e divulgative connesse, la Regione concede contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla sede regionale della Società

Speleologica Italiana che gestisce il Catasto e coordina le attività di acquisizione ed aggiornamento dei dati da parte dei Gruppi Speleologici della Basilicata.

17. La convenzione dovrà prevedere le modalità di acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali, la loro consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse nonché le connesse attività scientifiche e divulgative.
18. La Regione Basilicata provvede alla pubblicazione annuale dei dati Catastali delle Grotte della Basilicata con apposito bollettino che avrà periodicità annuale. Lo stesso bollettino potrà contenere, oltre ai dati esclusivamente catastali delle Grotte e delle Aree Carsiche, ogni altro dato scientifico che il Curatore-Responsabile del Catasto riterrà opportuno pubblicare.
19. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge il responsabile Nazionale della Commissione Catasto della Società Speleologica Nazionale provvederà ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata il nominativo del curatore catastale in carica. Fino a quando non revocata dalla Commissione Nazionale Catasto Speleologico della Società Speleologica Italiana la nomina è sempre valida rinnovandosi automaticamente ogni tre anni. In caso di revoca il Responsabile Nazionale della Commissione Catasto Speleologico della Società Speleologica Italiana dovrà darne tempestiva comunicazione al presidente della Giunta Regionale ed alla Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia, impegnandosi lo stesso a fornire anche il nominativo del nuovo Curatore-Responsabile. In assenza di nomina o di mancanza di accordo sulla nomina sarà compito del Responsabile Nazionale della Commissione Catasto della Società Speleologica Italiana nominarne uno di ufficio, scelto fra gli speleologi appartenenti a Gruppi iscritti all'Albo Regionale, che rimarrà in carica non oltre un anno dalla data della sua nomina.
20. La sostituzione del Curatore-Responsabile deve esser pubblicizzata anche a mezzo stampa.



## **ART. 9**

### **Albo Regionale dei Gruppi Speleologici**

1. L'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici è costituito dall'elenco dei Gruppi Speleologici aventi sede nella regione, operanti in conformità agli obiettivi della presente legge ed aderenti alla Società Speleologica Italiana.
2. L'elenco di cui al primo comma e le sue variazioni sono approvati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia di cui all'articolo 6.
3. La Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia provvederà, nel corso del primo anno di vita, a stilare, approvare e trasmettere al Presidente della Giunta il regolamento dell'Albo Regionale dei Gruppi Speleologici della Basilicata.
4. Il Presidente della Giunta provvederà, con apposita ordinanza a rendere operativo il regolamento di cui al comma precedente.

## **ART. 10**

### **Utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte**

1. L'utilizzazione a fini economici, turistici e sanitari delle grotte è autorizzata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'articolo 6, sulla base di un progetto corredato di una relazione esplicativa sulla situazione in atto, sulle variazioni che si intendono apportare e sull'impatto ambientale delle forme di utilizzazione previste.
2. L'esercizio della professione di guida speleologica sarà disciplinato con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 Maggio 1983 n. 217, che la giunta regionale dovrà emettere entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Qualsiasi Cavità o Area Carsica del territorio regionale della Basilicata può essere valorizzata per un impiego turistico fermo restando la presenza di una positiva valutazione circa l'impiego

emessa dalla Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia.

4. Con apposita normativa la Regione Basilicata stanzierà i relativi finanziamenti che includeranno anche contributi per i primi due anni di gestione della cavità, sia se gestita da organi dello Stato, della Regione, dei Comuni e delle Comunità Montane sia se gestita da società o cooperative che avranno avuto in concessione il servizio.
5. Chiunque gestisce grotte o Aree carsiche turistiche dovrà utilizzare Guide Speleologiche in possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 Maggio 1983 n. 217. In assenza di queste figure è vietato l'utilizzo della grotta per fini turistici.
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i gestori di cavità turistiche ubicate sul territorio della Basilicata dovranno ottemperare a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.

## **ART. 11**

### **Programmi di interventi ed attività**

1. I Comuni, singoli ed associati, le Province, le Comunità Montane nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata presentano entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale i programmi per l'allestimento e la gestione di varie attività di fruizione delle Grotte: visite guidate turistiche e didattiche, esposizioni, mostre, stampa di materiale divulgativo e illustrativo, sistemazione di percorsi, anche superficiali, di accesso alle Grotte, pulizia dei sentieri, tabellazione e giardinaggio.
2. Nei programmi devono essere specificati:
  - a) la localizzazione e le caratteristiche delle eventuali opere previste.
  - b) i tempi di realizzazione prevedibili e la priorità degli interventi
  - c) Le forme di finanziamento.

3. I Gruppi iscritti all'Albo Regionale di cui all'articolo 8 presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Giunta Regionale i propri programmi relativi a:
  - a) Lo studio Geologico, Geografico, Geomorfologico, Idrogeologico, Chimico, Fisico, Paleontologico e Storico dei sistemi carsici.
  - b) La stampa di pubblicazioni e periodici a carattere scientifico e divulgativo
  - c) L'organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre e la partecipazione dei gruppi speleologici a convegni nazionali ed internazionali ed a corsi specialistici atti ad aumentarne la propria qualificazione.
  - d) L'esplorazione speleologica di complessi carsici.
  - e) L'organizzazione di corsi di speleologia omologati dalla Società Speleologica Italiana.
  - f) L'organizzazione dei corsi di preparazione professionale per guida speleologica specificatamente orientati agli aspetti culturali oltre che alla conservazione dei valori ambientali;
  - g) L'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico ed attrezzature per la ricerca.
4. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti Locali, dalla sede regionale della Società Speleologica Italiana e dai gruppi speleologici appartenenti all'Albo regionale, la Giunta Regionale redige un programma di interventi e attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia e provvede all'attribuzione di contributi, qualora siano disposti dal bilancio di previsione.
5. Alle iniziative proposte ai sensi del presente articolo dalla sede regionale della Società Speleologica Italiana e dai Gruppi Speleologici appartenenti all'Albo Regionale, è riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l'attuazione del programma.
6. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Tecnico-Scientifica per la Speleologia di cui all'art. 6 della presente legge.
7. Nella predisposizione del programma di Interventi ed attività, la Giunta Regionale attribuisce titolo preferenziale agli interventi lo

calizzati all'interno dei Parchi, delle riserve Naturali, delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale.

## ART. 12

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) Per quanto concerne l'articolo 8, mediante utilizzazione di quota pari a lire \_\_\_\_\_ in termini di competenze del Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo di cui al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario \_\_\_\_\_, e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno Finanziario \_\_\_\_\_ del capitolo "Contributo alla sede regionale del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche per la formazione e l'aggiornamento del Catasto delle Grotte e delle Aree Carsiche della Basilicata e per le attività scientifico-divulgative connesse" con lo stanziamento di lire \_\_\_\_\_ in termini di competenze.

b) Per quanto riguarda l'articolo 11 mediante riduzione di £. \_\_\_\_\_ in termini di competenza e di cassa del capitolo \_\_\_\_\_ "Spese per studi, ricerche e per la compilazione dei Piani territoriali di coordinamento (Legge 17 agosto 1942 n.1150 art. 5) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario \_\_\_\_\_ ed istituzione del capitolo "Contributi agli Enti Locali, alla Sede regionale della Società Speleologica Italiana ed ai Gruppi Speleologici appartenenti all'Albo Regionale per l'attuazione di interventi e attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia" con lo stanziamento di lire \_\_\_\_\_ in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge si provvede con stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al

capitolo "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

## ART. 13

### Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 5, secondo comma, comporta la riduzione in pristino e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) Da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'alterazione del regime idrico carsico;
  - b) Da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di grotta interessato da distruzione, occlusione, inquinamento danneggiamento.
  - c) Da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'abbandono di rifiuti;
  - d) Da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
  - e) Da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti.
  - f) Da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione del divieto di accesso di cui all'articolo 3 quarto comma
  - g) Da lire 500.000 a lire 5.000.000 per ogni metro cubo di discarica o di rifiuti solidi urbani o di rifiuti speciali non inerti in aree carsiche.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata.

## ART. 14

### Vigilanza

1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza per l'applicazione della presente legge ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica procedono i militi del Corpo Forestale dello Stato, gli organi di Polizia ed i Vigili Urbani.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi speleologici iscritti all'Albo Regionale di cui all'articolo 9 e del Curatore-Responsabile regionale del Catasto delle Grotte e delle Aree carsiche della Basilicata.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme in cui la vigilanza è demandata ad altri enti o organismi, provvedono ad informarne tempestivamente l'Ente o l'Organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie sono introitati dalle Province a copertura delle spese di esercizio delle funzioni delegate.

## ART. 15

### Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 11, primo e terzo comma è fissato al
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

## NORME DI RIFERIMENTO

### NOTE ALL'ARTICOLO 1

L'articolo 5 dello statuto della Regione Basilicata recita: "In particolare la Regione, nell'ambito delle sue competenze costituzionali:

- Predisporre ed attuare piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento; difendere l'ambiente naturale ispirando la propria legislazione e pianificazione territoriale a principi di politica ecologica, atte a preservare ed elevare le condizioni di vita dei cittadini e a promuovere la conoscenza, la valorizzazione, la tutela e la gestione del patrimonio storico, artistico e culturale, istituisce parchi e riserve naturali;
- Promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori nelle città e nelle campagne;
- Contribuisce alla ricerca scientifica in collegamento con le organizzazioni nazionali e locali.

### NOTE ALL'ARTICOLO 3

La legge 01.06.1939, n. 1089 "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 Agosto 1938 n. 184.

### NOTE ALL'ARTICOLO 5

La Deliberazione del Comitato Interministeriale Smaltimento Rifiuti del 27.07.1984 di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915: "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti" è pubblicato sulla G.U. 13.09.1984, n. 253 Suppl.

### NOTE ALL'ARTICOLO 10

La legge 17 Maggio 1983 n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" è pubblicata dalla G.U. 25 Maggio 1983 n. 141. L'articolo 11, decimo comma, dispone: "E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali"

**IL GRUPPO GEO-SPELEO "VALLE DEL NOCE"** fu fondato, a Trecchina, nel 1975 da un gruppo di appassionati speleologi ed escursionisti della montagna. Il propulsore dell'iniziativa fu Filippo Marotta, conosciuto come "zio Mimmo", il quale forte dei consigli avuti dal prof. Franco Anelli, scopritore delle grotte di Castellana, e dell'allora curatore del Catasto Speleologico di Basilicata, Calabria e Puglia, Franco Orofino, riuscì a raggruppare attorno ad un unico scopo 20 "esploratori" i quali in breve tempo raccolsero le meritate soddisfazioni. In pochi anni i soci divennero più di 100 anche se il gruppo operativo era meno numeroso. Con l'intervento di speleologi provenienti da altre regioni continuarono le esplorazioni per circa un decennio, fino a quando nel 1985, un male incurabile stroncò l'esistenza di "Zio Mimmo". Venne così a mancare a tutti quella carica di entusiasmo, di voglia di scoprire mondi nuovi, di esplorare il magnifico mondo delle grotte che zio Mimmo aveva saputo infondere a tutti. Per circa due anni nessuna grotta fu visitata dagli speleologi lucani, nessuna riunione in sede, nessuna pubblicazione. Con il passare del tempo qualcosa si è mossa, sono riprese le esplorazioni e pian piano l'entusiasmo è tornato, quattro ragazzi, quattro caschi, 300 metri di corda hanno ridato vita alle esplorazioni. Pochi, ma agguerriti speleologi, hanno deciso allora di riprendere le ricerche iniziate anni prima da Filippo Marotta, non potevano essere abbandonate perché a pochi mesi di distanza si era spento anche Franco Orofino. Il G.G.S. Valle del Noce aveva perduto le colonne portanti, ma non poteva perdere quello spirito che era innato negli speleologi stessi. Attualmente il Gruppo è tutt'uno con la sede regionale di Basilicata della Società Speleologica Italiana. Il G.G.S. Valle del Noce vive nell'animo di quanti ne hanno fatto parte e portano ancora nel cuore i ricordi di tante esplorazioni, di tanti momenti passati insieme nelle viscere della terra alla ricerca di quel mondo nuovo, sotterraneo, che puntualmente arricchisce l'animo umano, un mondo che tutti sognano di vedere ma che sono in pochi a poterlo veramente fare.